



CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è intervenuta sull'agevolazione relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, prevedendo:

- o la **PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE fino al 2022**;
- o nuove **MISURE** dei crediti d'imposta;
- o alcune **PUNTUALIZZAZIONI** in relazione ai **COSTI AGEVOLABILI**;
- o l'**OBBLIGO** di **ASSEVERAZIONE** della **RELAZIONE TECNICA**.

Di seguito si esamina la disciplina.

Soggetti beneficiari

POSSONO ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA TUTTE LE IMPRESE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

IL CREDITO D'IMPOSTA NON SPETTA ALLE IMPRESE:

- o **in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), dal Codice di cui al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;**
- o **destinatario di sanzioni interdittive** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

ATTENZIONE: si precisa che **LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO È SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO APPLICABILI IN CIASCUN SETTORE E AL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI.**

Profili temporali

Il credito d'imposta è riconosciuto per il **PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2019 E FINO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2022.**

ATTENZIONE: Si attendono chiarimenti in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, in particolare se le nuove aliquote e massimali trovano applicazione a partire dal 2021.

Tipologie di investimento ammissibili

Sono **PREVISTE TRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' AMMISSIBILI:**

- o **ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO;**
- o **ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA;**
- o **ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE.**



ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

"...attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico..."

Sono considerate ammissibili:

- a) le **SPESE DI PERSONALE** relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

N.B. Le spese di personale relative a **SOGGETTI DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI, AL PRIMO IMPIEGO, IN POSSESSO DI UN TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA O ISCRITTI A UN CICLO DI DOTTORATO PRESSO UN'UNIVERSITA' ITALIANA O ESTERA O IN POSSESSO DI UNA LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE DI AMBITO TECNICO O SCIENTIFICO**, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare. La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in **LABORATORI E ALTRE STRUTTURE DI RICERCA SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO**;

- b) le **QUOTE DI AMMORTAMENTO, I CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA O DI LOCAZIONE SEMPLICE E LE ALTRE SPESE RELATIVE AI BENI MATERIALI MOBILI E AI SOFTWARE** utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo, **nel limite massimo complessivo del 30%** delle spese di personale indicate al punto a).

N.B. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

- c) le **SPESE PER CONTRATTI DI RICERCA EXTRA MUROS AVENTI AD OGGETTO IL DIRETTO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO COMMISSIONARIO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA.**

N.B. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con **UNIVERSITA' E ISTITUTI DI RICERCA, NONCHE' CON START-UP INNOVATIVE**, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare.

N.B. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti **APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DELL'IMPRESA COMMITTENTE**, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte **INTERNAMENTE ALL'IMPRESA.**

N.B. Nel caso di **CONTRATTI STIPULATI CON SOGGETTI ESTERI**, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, siano **FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996**;

- d) le **QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ACQUISTO DA TERZI, ANCHE IN LICENZA D'USO, DI PRIVATIVE INDUSTRIALI RELATIVE A UN'INVENZIONE INDUSTRIALE O BIOTECNOLOGICA, A UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI O A UNA NUOVA VARIETA' VEGETALE**, nel limite massimo complessivo di **Euro 1.000.000** e a condizione che siano utilizzate **DIRETTAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE** per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.



N.B. Le spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con **SOGGETTI TERZI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996.**

N.B. NON SI CONSIDERANO AMMISSIBILI le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con **IMPRESE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO DELL'IMPRESA ACQUIRENTE;**

- e) le spese per **SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI** inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo del **20%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros indicate al punto c), senza tener conto della maggiorazione ivi prevista.

N.B. I relativi contratti devono essere stipulati con **SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O CON SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 04.09.1996;**

- f) le spese per **MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI** impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili, svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros indicate al punto c).



ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

"...attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati..."

Sono considerate ammissibili:

- a) le **SPESE PER IL PERSONALE** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

N.B. Le spese di personale relative a **SOGGETTI DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI, AL PRIMO IMPIEGO, IN POSSESSO DI UN TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA O ISCRITTI A UN CICLO DI DOTTORATO PRESSO UN'UNIVERSITA' ITALIANA O ESTERA O IN POSSESSO DI UNA LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE DI AMBITO TECNICO O SCIENTIFICO**, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare. La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in **LABORATORI E ALTRE STRUTTURE DI RICERCA SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO**;

- b) le **QUOTE DI AMMORTAMENTO, I CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA O DI LOCAZIONE SEMPLICE E LE ALTRE SPESE RELATIVE AI BENI MATERIALI MOBILI E AI SOFTWARE** utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nel limite massimo complessivo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a).

N.B. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

- c) le **SPESE PER CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL DIRETTO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO COMMISSIONARIO DELLE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA.**

N.B. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti **APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DELL'IMPRESA COMMITTENTE**, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte **INTERNAMENTE ALL'IMPRESA.**

N.B. Nel caso di **CONTRATTI STIPULATI CON SOGGETTI ESTERI**, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, siano **FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996**;

- d) le spese per **SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI** inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del **20%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca indicate al punto c).

N.B. I relativi contratti devono essere stipulati con **SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O CON SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 04.09.1996**;



e) le spese per **MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI** impiegati nelle attività di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca indicate al punto c).

ATTENZIONE: per **PRODOTTO O PROCESSO DI PRODUZIONE NUOVO O SOSTANZIALMENTE MIGLIORATO**

si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

N.B. NON SONO CONSIDERATE attività di innovazione tecnologica **LE ATTIVITA' DI ROUTINE** per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le **ATTIVITA' VOLTE A DIFFERENZIARE I PRODOTTI DELL'IMPRESA DA QUELLI SIMILI**, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le **ATTIVITA' PER IL CONTROLLO DI QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PRODOTTI.**



ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE

"...attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari..."

Sono considerate ammissibili:

- a) le **SPESE PER IL PERSONALE** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture operative dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

N.B. Le spese di personale relative a **SOGGETTI DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI, AL PRIMO IMPIEGO, IN POSSESSO DI UNA LAUREA IN DESIGN O ALTRI TITOLI EQUIPARABILI**, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare. La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in **LABORATORI E ALTRE STRUTTURE DI RICERCA SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO**;

- b) le **QUOTE DI AMMORTAMENTO, I CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA O DI LOCAZIONE SEMPLICE E LE ALTRE SPESE RELATIVE AI BENI MATERIALI MOBILI E AI SOFTWARE** utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nel limite massimo complessivo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a).

N.B. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

- c) le **SPESE PER CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL DIRETTO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO COMMISSIONARIO DELLE ATTIVITA' DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA, STIPULATI CON PROFESSIONISTI O STUDI PROFESSIONALI O ALTRE IMPRESE.**

N.B. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti **APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DELL'IMPRESA COMMITTENTE**, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte **INTERNAMENTE ALL'IMPRESA.**

N.B. Nel caso di **CONTRATTI STIPULATI CON SOGGETTI ESTERI**, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, siano **FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996**;

- d) le spese per **SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI** utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili, nel limite massimo complessivo del **20%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca indicate al punto c).

N.B. Nel caso di **CONTRATTI STIPULATI CON SOGGETTI ESTERI**, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, siano **FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996**;

RIPRODUZIONE VIETATA



- e) le spese per **MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI** impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca indicate al punto c).

Misura dell'agevolazione

<i>ATTIVITA'</i>	<i>ALIQUOTA</i>	<i>LIMITE MASSIMO</i>
Attività di ricerca e sviluppo	20% (della relativa base di calcolo)	€ 4.000.000 (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi)
Attività di innovazione tecnologica	10% (della relativa base di calcolo)	€ 2.000.000 (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi)
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	15% (della relativa base di calcolo)	€ 2.000.000 (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi)
Attività di design e ideazione estetica	10% (della relativa base di calcolo)	€ 2.000.000 (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi)

N.B. Nel rispetto dei massimali e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

ATTENZIONE: per le sole imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti, **le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.**

Trattamento fiscale del credito di imposta

Il credito d'imposta per gli investimenti sopra menzionati:

- o **non concorre alla formazione del reddito d'impresa**, nonché della base imponibile ai fini IRAP;



- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (*Interessi passivi*) e 109, comma 5 (*Spese ed altri componenti negativi*), D.P.R. 917/1986;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

ATTENZIONE: tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non deve portare al superamento del costo sostenuto.

Trattamento contabile

Nel rispetto del criterio di correlazione tra costi e ricavi, il trattamento contabile è differente a seconda che i costi siano stati imputati al Conto Economico o capitalizzati.

Nel caso di **imputazione al Conto Economico**, il credito d'imposta assume natura di **contributo in conto esercizio e viene iscritto alla voce A.5 di Conto Economico**.

In caso di **capitalizzazione** invece, il contributo dovrà essere iscritto in Bilancio come **contributo in conto capitale**, attraverso il metodo dei risconti o in base al metodo della rappresentazione netta.

Il corrispondente **credito d'imposta** troverà sempre allocazione nella voce **"Crediti tributari" dello Stato Patrimoniale**.

Fruizione dell'agevolazione

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell'agevolazione, la norma stabilisce che:

- **IL CREDITO D'IMPOSTA È UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE** tramite Modello F24 (ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997) **IN TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione;
- **LE IMPRESE DEVONO EFFETTUARE UNA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**. Con apposito Decreto direttoriale saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. **ATTENZIONE:** con Avvertenza del 29.12.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che **la comunicazione è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte dello stesso delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative**. **Il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono subordinati al suddetto invio;**
- il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale;**
- **ai fini della compensazione, non si applicano i limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, Legge 244/2007 (**€ 250.000 per i crediti inseriti nel quadro RU**) e di cui all'articolo 34, Legge 388/2000 (**€ 700.000**).

Obblighi documentali

N.B. La Legge di Bilancio ha previsto una serie di documenti affinché sia possibile accedere all'agevolazione.

In particolare:

RIPRODUZIONE VIETATA



- l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**. Per le imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti alla Sezione A del Registro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 39/2010;
- le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a **redigere e conservare una RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA che illustri LE FINALITA', I CONTENUTI, E I RISULTATI DELLE ATTIVITA' AMMISSIBILI** svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
N.B. Tale relazione deve essere predisposta a cura del **RESPONSABILE AZIENDALE DELLE ATTIVITA' AMMISSIBILI** o del **RESPONSABILE DEL SINGOLO PROGETTO O SOTTOPROGETTO** e deve essere controfirmata dal **RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA**.
N.B. Per le attività ammissibili **COMMISSIONATE A SOGGETTI TERZI**, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Controlli

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica, nonché sulla base dell'ulteriore documentazione fornita dall'impresa, **effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.**

In caso di **INDEBITA FRUIZIONE ANCHE PARZIALE DEL CREDITO**, l'Agenzia delle Entrate provvede al **RECUPERO DEL RELATIVO IMPORTO, MAGGIORATO DI INTERESSI E SANZIONI**, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico

N.B. In merito al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante le disposizioni applicative concernenti la definizione delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività di innovazione tecnologica e delle attività di design e ideazione estetica, l'individuazione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica, la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili, si rimanda al link [transizione40-2020.pdf](https://www.mise.gov.it/transizione40-2020.pdf) ([mise.gov.it](https://www.mise.gov.it)).

Codice tributo

N.B. Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite Modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 01.03.2021 è stato istituito il codice tributo **6938 – Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo**,



**transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss.,
Legge n. 160 del 2019.**

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.